



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**EQ - GESTIONE GIURIDICA - ECONOMICA DEL
PERSONALE
RISORSE UMANE - PERSONALE STIPENDI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUMERO 1095 DEL 02/10/2026**

OGGETTO: CONCESSIONE DI PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO AI
SENSI DEL D.LGS. 151/01 E SS.MM. E II. A DIPENDENTE MATRICOLA
N. 122 - DAL 7 OTTOBRE 2026 AL 9 GENNAIO 2027.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- di Consiglio comunale n. 19 del 25/02/2026 ad oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026- 2028";
- di Consiglio comunale n. 20 del 25/02/2026 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2026 - 2028";
- di Giunta Comunale n. 48 del 4.03.2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per gli esercizi finanziario 2026/2028;
- di Giunta Comunale n. 65 del 26.03.2026 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente il procedimento medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al sottoscritto Dirigente, è il Funzionario Dott.ssa Ilaria Negri titolare della Elevata Qualificazione "Gestione giuridica-economica del personale", conferita con la determinazione dirigenziale n. 1114 del 30.09.2025;

VISTA la domanda prot. com.le n.67608 del 25/09/2026 e la documentazione agli atti dell'ufficio

personale di dipendente a tempo indeterminato di questo Ente – matricola nr. 122– intesa ad ottenere un periodo di congedo straordinario retribuito di cui all'art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001 per assistere la madre in situazione di disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per il seguente periodo: dal 07.10.2026 al 09.01.2027, per un totale di 95 giorni;

PRESO ATTO che alle lavoratrici e ai lavoratori può essere concesso nell'arco della vita lavorativa - ai sensi dell'art. 42, comma 5, del T.U. D.lgs. 151/2001 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.lgs. 18 luglio 2011, n. 119 – un periodo di congedo straordinario retribuito di due anni (gg. 730) anche in modo frazionato;

PRESO ATTO, ancora, che la Corte Costituzionale con sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009, ha esteso il diritto al congedo di cui all'articolo sopra citato al figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura;

CONSIDERATO che, secondo il dispositivo della sentenza, pertanto, il congedo biennale retribuito può essere riconosciuto al figlio convivente del portatore di disabilità grave, qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersene cura;

VISTA la circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010 , Prot. 3884 all'oggetto: "D.lgs. 151/01 art. 42 co. 5 - Sentenza Corte Costituzionale n. 19/2009 - inclusione del figlio convivente nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo. Chiarimenti sul concetto di "convivenza" che estende il beneficio del congedo anche al caso in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi;

ACCERTATO che il dipendente, alla luce della sopra citata sentenza, ha titolo a fruire del congedo in argomento in quanto il genitore non convive col coniuge, non presta attività lavorativa, non ha altro figlio o fratelli conviventi;

ACCERTATO inoltre che il dipendente, alla luce della sopracitata circolare, non risulta convivente con il genitore ma ha la residenza nello stesso Comune allo stesso numero civico con interni diversi;

VISTO che il decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, in attuazione dell'articolo 23 della legge 183 del 4 novembre 2010, modifica l'art. 42 del D.lgs. 151/2001 introducendo il comma 5-bis, che in relazione al congedo biennale retribuito così recita "il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza";

RICHIAMATA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 2012, punto 3, lett. b), che riporta: *"il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni), è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell'attività lavorativa ovvero anche un'assenza per malattia del dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi. Quanto precede vale anche nel caso in cui il dipendente richiedente abbia un rapporto di lavoro part time con l'amministrazione. Nel caso di part-time verticale, il conteggio delle giornate dovrà essere effettuato*

sottraendo i periodi in cui non è prevista l'attività lavorativa, considerato che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del dipendente sono entrambe proporzionate alla percentuale di part-time.";

RITENUTO pertanto di imputare a congedo straordinario i giorni dal 07.10.2026 al 09.01.2027, per un totale di n. 95 giorni;

ACCERTATO che il dipendente, a tutt'oggi, ha già usufruito di n. 126 giorni di congedo straordinario e che con questa nuova richiesta il totale dei giorni usufruiti verrà ad essere n.221, a fronte di un limite massimo fruibile di 730 giorni;

DATO ATTO che, la presente determinazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;

VISTI:

- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art. 17, del D.lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei dirigenti;
- gli art. 4, 5, 6 e 6-bis della L. 241/1990 in merito al responsabile del procedimento;
- la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente;

ATTESTATO quanto previsto:

- dall'art. 6-bis della L. 241/1990 in merito all'eventuale conflitto di interessi del responsabile del procedimento e del responsabile degli uffici competenti;
- dall'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. 267/2000 relativo al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile su tutti gli atti della pubblica amministrazione;

NULLA OSTANDO alla propria competenza e per tutte le motivazioni qui chiarite ed evidenziate;

DETERMINA

1. di dare atto che il Responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente il procedimento medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al sottoscritto Dirigente, è il Funzionario Dott.ssa Ilaria Negri, titolare della Elevata Qualificazione "Gestione giuridica-economica del personale", conferita con la determinazione dirigenziale n. 1114 del 30.09.2025;
2. di concedere a dipendente a tempo indeterminato matricola n. 122 - un periodo di congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5 - T.U.- D.lgs. 151/2001 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.lgs. 18 luglio 2011 n. 119, come da richiesta agli atti dell'ufficio personale, per le giornate come sopra indicate;
3. di dare atto che durante i periodi di congedo come sopra indicati, al dipendente spetta la corresponsione di una indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita, altre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza in servizio;

4. di dare atto, inoltre, che il periodo trascorso in congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è valutabile ai fini del trattamento di fine servizio e incide negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.

Si dà atto infine, che:

- *si provvederà, ricorrendo il caso, alla pubblicazione nella sezione del sito “amministrazione trasparente” in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 33/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni, da ultima quella del D.lgs. n. 97/2016;*
- *in caso di inerzia o tardiva emanazione di qualunque provvedimento necessario alla conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dall'art. 2 Legge 241/1990, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dal comma 9-bis del sopracitato articolo, è il Segretario Generale.*

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale